



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI  
AREA COMMERCIALE**

**Fall. n. 6 / 2022**

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice, dott. Giulia Stano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura ex artt. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019 n. 6-1/2022 ruolo procedimento



(BT), via Monte Sabotino n.6, in forza di procura alle liti resa con documento separato ed allegato

**RICORRENTE**

**OGGETTO:** PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

**CONCLUSIONI:** come da verbale dell'udienza del 24.11.2022.

**FATTO E DIRITTO**

Nella presente sentenza si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge 69/2009.

**Letti** il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 10.8.2022;

**Lette** la relazione del 28.7.2022 della dott.ssa Pellegrini Ippolita (professionista nominata dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto, e la memoria integrativa depositata nell'interesse del ricorrente il 23.11.2022;

**Ritenuta** la propria competenza avendo il ricorrente prodotto certificato di residenza a Trani;

**Riscontrata** la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

**Rilevato**, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento di natura promiscua, derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario nei confronti di MPS e tre finanziamenti (intercorsi



con AGOS, FINDOMESTIC e COMPASS) ed in misura minore da debiti derivanti dall'esercizio passato di attività di impresa;

**Rilevato** che sul ricorrente grava una debitoria pari a complessivi € 169.371,91 (cui vanno aggiunti, altresì, gli ulteriori costi della procedura), di cui:

- a) € 103.502,23 quale debitoria derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (creditore privilegiato);
- b) € 2.083,72 quale debitoria derivante da primo finanziamento stipulato con Agos.1 (creditore chirografario);
- c) € 17.121,32 quale debitoria derivante da altro finanziamento stipulato con Agos.2 (creditore chirografario);
- d) € 8.878,02 quale debitoria derivante da finanziamento stipulato con Findomestic (creditore chirografario) per lavori e arredamento relativi all'edificio di abitazione;
- e) € 20.771,28 quale debitoria derivante da finanziamento stipulato con Compass (creditore chirografario) per necessità personali;
- f) € 7.590,34 quale debitoria verso Nuova Elettrotrani (creditore chirografario);
- g) € 1.637,64 quale debitoria verso Garofoli S.p.a. (creditore chirografario);
- h) € 834,47 quale debitoria verso Regione Puglia (creditore chirografario) per tasse automobilistiche;
- i) € 5.238,00 quale debitoria verso Agenzia delle Entrate per imposte non pagate sulle dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2018 e 2019;
- l) € 1.635 quale debitoria verso Agenzia delle Entrate per la Riscossione;

Con nota di precisazione del credito fatta pervenire all'OCC, l'Agenzia delle Entrate ha precisato il credito deducendo una pretesa attuale pari ad euro 10.069,06, di cui si è tenuto conto riformulando la proposta nella memoria integrativa depositata il 23.11.2022;

m) € 79,68 quale debitoria verso Camera di Commercio;

che il ricorrente, nell'espore la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

- a)
- b)
- c)
- d)

che, in base alla relazione dell'OCC, [ ] percepisce pensione di invalidità nonché indennità di accompagnamento per una somma complessiva di circa € 1.200,00; inoltre la coniuge del ricorrente, [ ] partecipa alle spese familiari conferendo l'assegno per reddito di cittadinanza e l'assegno unico, quantificabili complessivamente nell'importo di € 700,00;

**Considerato** che il nucleo familiare del ricorrente è composto attualmente dal ricorrente unitamente a [ ]



che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 1.200,00 mensili circa;

- che il piano prevede (per la durata complessiva di 19 anni - scadenza fissata a maggio 2041 – la corresponsione di una somma mensile pari a circa € 850,00), così ripartita:

- a) il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso del procuratore, secondo gli importi e le tempistiche meglio indicate nel piano);
- b) il pagamento al 100% del credito vantato da MPS (creditore privilegiato), secondo l'originario piano di ammortamento, sino a naturale scadenza del contratto prevista per il 31.5.2041, per l'importo mensile di € 500,00 e la somma complessiva di € 103.502,23;
- c) il pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 50% per un importo di circa € 350,00 in n. 101 rate mensili per un importo complessivo di € 138.852,61, di seguito meglio specificato: verso Agos.1 il versamento dell'importo mensile di € 10,31 per la complessiva somma di € 1.041,86; verso Agos.2 il versamento dell'importo mensile di € 84,76 per la complessiva somma di € 8.560,66; verso Findomestic il versamento dell'importo mensile di € 43,95 per la complessiva somma di € 4.439,01; verso Compass il versamento dell'importo mensile di € 102,83 per la complessiva somma di € 10.385,64; verso Nuova Elettrotrani il versamento dell'importo mensile di € 37,57 per la complessiva somma di € 3.795,17; verso Garofoli Spa il versamento dell'importo mensile di € 8,10 per la complessiva somma di € 818,82; verso Regione Puglia il versamento dell'importo mensile di € 4,13 per la complessiva somma di € 417,24; verso Agenzia delle Entrate il versamento dell'importo mensile di € 49,84 per la complessiva somma di € 5.034,53; verso Camera di Commercio il versamento dell'importo mensile di € 0,39 per la complessiva somma di € 39,84; verso Agenzia delle Entrate Riscossione il versamento dell'importo mensile di € 8,09 per la complessiva somma di € 817,61;

che con il presente piano il ricorrente mette a disposizione la somma complessiva di € 138.852,61 a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 174.202,97;

che il gestore della crisi ha comunicato all'advisor, con mail del 15.11.2022, che a seguito della notificazione ai creditori la sola Agenzia delle Entrate ha comunicato nota di precisazione del credito (a seguito della quale il proponente ha riformulato il piano), mentre non risulta pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori;

considerato in diritto:

- sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto le obbligazioni che vengono in rilievo, per la massima parte, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cf., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 1.2.2016, n. 1869), la proposta formulata da

è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Il ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta.



E difatti, quanto alla nozione di consumatore, la Suprema Corte, già prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, con pronuncia n. 1869/2016 aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione "il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista" ovvero "chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività" (cf. Cass. civ. Sez. I, 1869/2016, cit.): secondo la lettura estensiva offerta dalla Suprema Corte, dunque, il debitore ben può aver contratto obbligazioni d'impresa o professionali, ma l'accesso al piano del consumatore risulta ammissibile se al momento della presentazione del piano sono presenti debiti al consumo, non già (o comunque non largamente) debiti d'impresa.

L'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, successivamente riformato per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n. 176, ha ampliato la nozione di "consumatore", prevedendo che rientri nel novero del "*consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali*". Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore quindi la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Nel codice della crisi di impresa (d. lgs. 14/2019) la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2, lettera e), che indica come consumatore "*la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali*".

In merito alla qualifica di consumatore, la giurisprudenza ha evidenziato che, secondo la previsione di legge, per "consumatore" (legittimato a proporre un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento) si intende anche il soggetto che sia socio di una società personale, nell'ipotesi di debiti estranei a quelli sociali, che "può usufruire della procedura in questione atteso che ha cessato da oltre un anno di svolgere attività imprenditoriale e che si trova da tempo in attesa di occupazione sicché non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) della legge n. 3/2012" (Tribunale di Mantova, 8.4.2021). Più di recente, è stato ritenuto ammissibile il piano del consumatore proposto dal debitore che abbia maturato debiti di natura mista, "dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta, in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi tener conto della composizione complessiva del debito" (Tribunale di Grosseto, 22.6.2021);

rilevato che, nella fattispecie, l'indebitamento oggetto di composizione è stato in gran parte causato da una mutuo ipotecario nei confronti di MPS, tre finanziamenti (AGOS, FINDOMESTIC e COMPASS), un'apertura di credito revolving (AGOS), esposizioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, della Regione Puglia e della Camera di Commercio (per una debitoria complessiva di € 164.974,97), che rappresentano la quasi



totalità della massa debitoria, a fronte di un residuo di circa € 9.227,98, contratti nel corso dell'attività aziendale;

rilevato altresì che, oggi, il ricorrente non svolge più alcuna attività imprenditoriale e che l'impresa risulta cancellata già dal 28.7.2020;

ritenuto, per tutto quanto precede, che agli effetti della domanda [ ] possa considerarsi consumatore, e il piano proposto sia quindi ammissibile, sotto il profilo soggettivo;

2. il ricorrente, inoltre, si trova in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in "stato di crisi o insolvenza" riguardante debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC: il sig. [ ] infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), d. lgs. 14/2019, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per l'insorgere di malattia che ha portato alla perdita della capacità lavorativa: non essendo stato più in grado di lavorare, quindi, l'impresa individuale di cui era titolare ha cessato definitivamente l'attività. Occorre sottolineare anche che la malattia ha comportato un esborso significativo di spese per cure mediche ed assistenza, motivo per cui il ricorrente e la sua famiglia non sono riusciti a far fronte a tutte le obbligazioni contratte.

Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo...". La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2, ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

3. il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né risulta aver beneficiato della esdebitazione per due volte; non risulta inoltre avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. 14/2019;

4. in ordine alla durata del piano, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvennero nel nuovo codice della crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 3-7-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento





con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ. Sez. I, 27544/2019, cit.). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento. E difatti “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore” (pronuncia da ultimo citata).

Nel caso di specie, dunque, il piano deve ritenersi ammissibile anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell’importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme;

5. in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9, c. 3 bis, l. 3/2012, l’OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile, e quindi fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

Nel caso di specie, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell’istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l’indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cf., in argomento, Tribunale di Treviso, 25.1.2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il gestore della crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle cause dell’indebitamento, ha escluso difatti che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, ed ha certificato che l’incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte non è imputabile a comportamenti negligenti quanto piuttosto all’insorgere della malattia, che ha comportato perdita della capacità lavorativa ed esborsi considerevoli per cure mediche ed assistenza.

Non emergono, invero, dall’analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

L’esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del debitore.

Sussiste dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza;

6. con riguardo alla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria dei beni di proprietà del debitore, va detto che sul patrimonio del ricorrente grava una ipoteca a garanzia del mutuo fondiario, concessa alla MPS per l’importo complessivo di €



294.000,00 a fronte del capitale mutuato di € 146.500,00 (capitale residuo a debito di poco superiore ad € 100.000,00).

Se ne evince che l'eventuale vendita degli immobili realizzerebbe un ricavato appena sufficiente a coprire il debito nei confronti del creditore ipotecario.

Ora, ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. 3/2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita immediata del bene, dovendosi privilegiare l'alternativa liquidatoria in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento, d'altronde, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 8.6.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, va rilevato che, in base al piano presentato, vi sarebbe una soddisfazione complessiva pari a circa l'80% della debitoria originaria per tutti i creditori, sebbene in un arco temporale di diciannove anni. Si consentirebbe peraltro al proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare, tenuto conto anche dell'invalidità del ricorrente e della presenza di due figli minorenni.

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, il piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

**Considerato**, in conclusione, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;

**Ritenuto**, infine, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dal ricorrente
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;



- 4) dispone che l'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione dei debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischio, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
  - 5) affida al professionista nominato il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
  - 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei fallimenti del Tribunale di Trani;
  - 7) nulla sulle spese.
- Trani, 7.2.2023

Il giudice  
Giulia Stano

